

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Le somme pagate all'ex socio non si qualificano come dividendi***

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

### **LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

[Scopri di più >](#)

Nelle operazioni di **cessione di partecipazioni** societarie è piuttosto frequente l'esecuzione di un pagamento a favore del socio cedente di una **componente di prezzo condizionata** al raggiungimento di risultati della società acquisita, oppure al verificarsi di **talune condizioni**.

Molto comune è la presenza di una **componente di prezzo variabile** di integrazione del prezzo base della compravendita (il c.d. "**earn-out**"), che viene di norma corrisposto in anni successivi a quello di efficacia della cessione solo, ed in misura proporzionale, al conseguimento di **determinati obiettivi economico-finanziari** della società acquisita.

Un caso differente è invece rappresentato dalla circostanza in cui una quota parte del prezzo riconosciuto per la partecipazione ceduta viene corrisposto al cedente solo al **verificarsi** – oppure, al **non verificarsi** – di **determinati eventi**, come ad esempio l'esito favorevole di un contenzioso, l'incasso di crediti dubbi, il realizzo di particolari elementi attivi, ecc..

La questione interpretativa che è stata sottoposta all'Agenzia delle Entrate e che ha formato oggetto della [risposta n. 42 del 21.01.2022](#) ha riguardato una particolare fattispecie in cui, da quanto è dato trarre dalla lettura della risposta all'interpello, fra le parti era stata convenuta la **preventiva** – rispetto al **closing** – **distribuzione al socio cedente degli utili indivisi** iscritti nel patrimonio netto della società ceduta, a sola esclusione di un ammontare corrispondente all'importo di **crediti commerciali** della società che risultavano sì iscritti all'attivo, ma che erano di incerto realizzo.

Gli accordi fra le parti prevedevano quindi che, al momento del **realizzo di tali crediti**, il corrispondente ammontare, al netto delle spese correlate alle attività di esazione, sarebbe stato corrisposto dalla società direttamente al **soggetto cedente** (ossia, all'**ex socio**).

Una volta verificatasi questa condizione per effetto di un atto transattivo che ha portato la società a realizzare definitivamente questi crediti, seppure per un valore inferiore al loro

valore nominale, la società ha quindi dovuto dare **esecuzione all'obbligo di corrispondere la somma all'ex socio** in forza degli accordi sottoscritti in sede di trasferimento della partecipazione.

Formalmente, non si è però proceduto ad alcuna **delibera dell'assemblea** dei soci della società per la distribuzione di riserve, bensì al **pagamento diretto della somma all'ex socio** e corrispondentemente all'addebito al conto economico della società stessa.

Si è perciò posto in prima battuta il tema della **qualificazione fiscale del reddito** percepito dall'ex socio in relazione a questo pagamento di denaro.

La società che ha proposto l'istanza di interpello propendeva per la sua **qualificazione come dividendo**, dando preminenza alla **volontà delle parti** che pareva essere nella sostanza quella di **sospendere e condizionare**, nell'*an* e nel *quantum*, il pagamento al socio cedente degli **utili indivisi** presenti nel patrimonio netto della società, nella misura degli stessi che corrispondeva ad **attivi specifici di incerto realizzo**.

Quindi, una volta verificatosi l'evento e quantificato l'importo, secondo la società, ciò avrebbe dovuto far prevalere la **natura di dividendo** in relazione al pagamento in oggetto.

**L'Agenzia delle Entrate non ha condiviso** questa prospettazione, in forza di un ragionamento logico e giuridico che appare obiettivamente **condivisibile**.

Ovvero, se da una parte si riconosce che le somme di cui si tratta corrispondono ad una forma di **riconoscimento postumo di utili indivisi** riportati a nuovo dalla società e non distribuiti prima d'ora, dall'altra parte alla qualificazione di tale pagamento come dividendo **osta in modo insuperabile** il fatto che il **pagamento** sia eseguito **"in assenza di costanza di partecipazione sociale"**, in quanto il pagamento da parte della società viene effettuato ad un **soggetto che non è più socio** della medesima e che perciò non potrebbe essere beneficiario, in quel momento, di **alcuna partecipazione agli utili**, neppure per quelli accantonati a riserva negli esercizi precedenti.

Nel caso di specie, infatti, **non era stata deliberata la distribuzione delle riserve** di utili al momento del **closing**, subordinandone semmai il pagamento al verificarsi di una condizione come quella, appunto, del realizzo dei crediti; bensì, le parti avevano convenuto nel contratto di cessione che i **proventi incassati dalla società a fronte di alcuni elementi attivi** fossero di **esclusiva competenza del cedente**, al quale la società li avrebbe dovuti perciò corrispondere.

Da tale disamina si conclude che le somme in oggetto **non assumono la natura di pagamento sostitutivo di utili** di cui conserverebbero la relativa qualifica, bensì sono a tutti gli effetti delle **integrazioni del prezzo originario** di cessione delle partecipazioni, con la conseguenza che assumono **natura di redditi diversi** scontando sulla persona dell'ex socio l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 26% tipica dei **capital gain**.